

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-3360

AVVERTENZA:

Il testo del decreto comprensivo degli allegati è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione>

20A00576

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 gennaio 2020.

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58^a Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Vista le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio 2020 e prot. n. 2302 del 27 gennaio 2020;

Dato atto che, come previsto dal menzionato regolamento sanitario internazionale (2005), è stata attivata una procedura sanitaria, gestita dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - Servizi assistenza sanitaria personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, per verificare l'eventuale presenza a bordo degli aeromobili di casi sospetti sintomatici e disporre il loro eventuale trasferimento in bio-contenimento, e che

è stata rafforzata la sorveglianza dei passeggeri di voli diretti dalla Cina (e di ogni altro volo con segnalati casi sospetti di 2019 - nCoV);

Dato atto, altresì, che è stato distribuito e affisso materiale informativo negli aeroporti per informare i viaggiatori internazionali, che, agli aggiornamenti inerenti l'evento, è dedicato un apposito spazio del portale del Ministero della salute e che è stato potenziato il servizio di informazione al cittadino fornita dal numero di pubblica utilità 1500;

Tenuto conto che, allo stato, tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) sono sottoposti a controlli sanitari, su disposizioni del Ministero della salute;

Considerato, altresì, che, al fine di assicurare la celerità delle procedure e la sicurezza delle stesse, può essere necessario effettuare i predetti controlli sanitari sia a bordo degli aeromobili sia nelle zone dedicate, all'uopo individuate dal competente USMAF-SASN, all'interno degli spazi aeroportuali;

Vista l'ordinanza ministeriale del 25 gennaio 2020, recante Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV);

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità (di seguito, OMS);

Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa indicano la trasmissione interumana sostenuta dell'infezione in Cina;

Richiamato l'art. 43 del menzionato regolamento sanitario internazionale (2005), che non impedisce agli Stati Parti l'implementazione di misure sanitarie, in accordo con la propria legislazione nazionale e con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in risposta a rischi specifici per la sanità pubblica o emergenze sanitarie di interesse internazionale che raggiungano lo stesso livello di protezione sanitaria o un livello superiore rispetto alle raccomandazioni dell'OMS;

Preso atto che tali misure non devono essere più restrittive del traffico internazionale e più invasive o intrusive per le persone di ragionevoli alternative in grado di raggiungere un adeguato livello di protezione sanitaria e che, nel determinare se attuare le misure sanitarie in questione, gli Stati Parti devono basare le proprie decisioni:

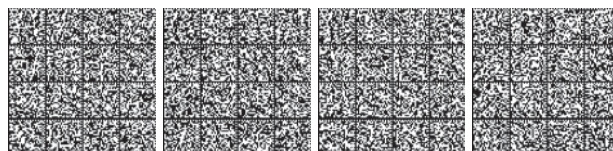
(a) su principi scientifici;

(b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la salute o, in caso tali prove non siano sufficienti, su informazioni disponibili incluse quelle fornite dall'OMS e da altre organizzazioni intergovernative e altri enti internazionali; e

(c) su qualsiasi consulenza o parere specifici dell'OMS;

Considerato che uno Stato Parte che attui misure sanitarie aggiuntive che interferiscano sostanzialmente con il traffico internazionale deve fornire all'OMS il rationale di sanità pubblica e le relative informazioni scientifiche;

Ritenuto di dover mettere in atto ogni ulteriore utile misura per prevenire, ridurre e contenere il rischio di diffusione dell'infezione da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), tra



la popolazione, anche in considerazione delle indicazioni dell'OMS e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, con il minor disagio e costo per tutti i soggetti interessati;

Considerato che la Cina comprende diverse aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV);

Ritenuto necessario e urgente disporre misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dalla Cina, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a garantire un adeguato livello di protezione sanitaria;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria è interdetto il traffico aereo dalla Cina, quale Paese comprendente aree in cui si è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).

2. Le compagnie aeree, le società e gli enti, pubblici e privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto della presente ordinanza e di ogni misura attuativa adottata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorità competenti.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.

La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 203

20A00738

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 dicembre 2019.

Aggiornamenti relativi all'anno 2020, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI
ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10,

comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale).

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone - prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - debba essere rivalutata annualmente con i sopraindicati criteri;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2020;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 8996 in data 22 ottobre 2019, che per il periodo settembre 2018 - settembre 2019, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al + 0,1% e, con nota prot. n. 10296 in data 28 novembre 2019, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al -1,6%.

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2018 - settembre 2019, ultimo mese utile per applicare la riduzione dal 1° gennaio 2020, è pari a -0,75%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2020, applicando la riduzione dello zero virgola settantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2019.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2020.

4. La misura minima di canone di euro 364,63 (trecentosessantasei/63) prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989 - è ridotta ad euro 361,90 (trecentosessantuno/90) a decorrere dal 1° gennaio 2020.

